

Diritto del Lavoro

Legittimo il giustificato motivo oggettivo volto a migliorare l'efficienza gestionale dell'azienda

di **Evangelista Basile**

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 18 gennaio 2019, n. 1377

Licenziamento individuale – Discriminazione – Giustificato motivo oggettivo – Soppressione del posto di lavoro – Crisi aziendale

MASSIMA

Affinché risulti legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, poiché risulta sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo. Tale mutamento deve avvenire attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa e non con una generica riduzione di personale con mansioni fungibili; se sussistono i suddetti requisiti il recesso della neo-mamma non è affatto discriminatorio, ma legittimato dal giustificato motivo oggettivo.

COMMENTO

Il Tribunale dichiarava la nullità del licenziamento intimato dalla società alla lavoratrice in quanto discriminatorio essendo stato irrogato dalla società a meno di un mese dal compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice. Il Tribunale condannava la società datrice di lavoro alla reintegra e al risarcimento del danno in misura delle retribuzioni mensili, pari all'ultima globale di fatto, maturate dalla data di recesso sino a quella di riammissione in servizio, detratto l'aliunde perceptum. Al contrario, la Corte di Appello adita dalla Società escludeva la prova di una discriminazione di genere nei confronti della lavoratrice, accertando la concreta sussistenza del giustificato motivo oggettivo - consistente nella soppressione della posizione di direttore generale di cui la lavoratrice era segretaria - e accertando altresì l'assoluzione dell'onere datoriale di repechage, sia pure attuato con una offerta a mansioni inferiori rifiutata, peraltro, dalla lavoratrice. Di qui il ricorso in Cassazione da parte della neomamma. I giudici di legittimità, riprendendo un orientamento costante e recente della Corte, sostengono che, ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro,

comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa. Infatti tale scelta imprenditoriale, che ha comportato la soppressione del posto di lavoro della ricorrente, non è sindacabile in ossequio al disposto dell'art. 41 Cost.. Alla luce di tale ragionamento, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Seminari di specializzazione

GESTIONE DEL CONTENZIOSO E LA TUTELA DEL RAPPORTO DI LAVORO NELLO SPORT

Scopri le sedi in programmazione >